

CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI LECCE

Ente Pubblico Economico

Legge 5.10.1991 n°317 – L.R. 8 Marzo 2007 n.2

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N 62 del 25/05/2018

OGGETTO: Progetto esecutivo "rielaborazione progetto Il lotto del sistema viario nell'agglomerato industriale di maglie-melpignano - cavalcavia s.s.16". **Avvio del procedimento diretto all'acquisizione coattiva sanante di alcuni terreni occupati dall'opera pubblica, ai sensi dell'art. 42 bis del d.p.r, 8 giugno 2001, n° 327.**

L'anno duemiladiciotto il giorno 25 del mese di Maggio alle ore 9.15 nella sede del Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Lecce, previa regolare convocazione, è riunito il Consiglio di Amministrazione.

		Presenti	Assenti
Presidente	TONDO Angelo	___P___	_____
Vice Presidente	CAPUTO Carmine	___P___	_____
	SPERTI Michele	___P___	_____
	PETRACCA Giuseppe	_____	___A___
	GRECO Antonella	___P___	_____

COLLEGIO dei REVISORI

Presidente	DELL'ANNA Maria Luciana	___P___	_____
Revisori	PORTALURI Fernando	___P___	_____
	VALENTINO Sabrina	___P___	_____

Assiste con funzioni di Segretario e di Verbalizzante il Direttore Generale Dott. Antonio FITTO.

Il Presidente, verificata la presenza della maggioranza dei consiglieri, dichiara la seduta validamente costituita ed invita a trattare sull'argomento indicato in oggetto.

OMISSIS

Il Consiglio di Amministrazione

Premesso che il Consorzio A.S.I. di Lecce, con fondi CIPE annualità 1998 - giusta Delibera della Giunta Regionale n° 3963/98 - otteneva il finanziamento per la realizzazione del cavalcavia sulla S.S. 16, con svincolo e collegamento dell'Area P.I.P. del Comune di Maglie con l'agglomerato industriale di Maglie-Melpignano, per un importo complessivo di £ 4.000.000.000 (€ 2.065.827,60);

- che con Delibera n. 10 del 10/02/1999 veniva autorizzata la sottoscrizione del contratto di appalto all'impresa Venilio De Stefano S.p.a., aggiudicataria dell'appalto dei lavori in oggetto;
- che in data 12/03/1999 veniva stipulato regolare contratto di appalto con la suddetta impresa, registrato a Lecce il 15/03/1999 al n. 73 serie 3/E - atti privati;
- che in data 03/02/1999 veniva effettuata la consegna dei lavori sotto riserva di legge e immediatamente iniziati;
- che in data 29/04/1999 il dott. Giuseppe Galati e la CAR.MAR. S.r.l. proponevano ricorso presso il TAR Puglia - Sezione di Lecce per chiedere l'annullamento, previa sospensione, di tutti gli atti del provvedimento ablativo finalizzato alla realizzazione del cavalcavia sulla S.S. 16, a firma dell'Avv. Pietro Quinto;
- che il TAR di Lecce, con Ordinanza n°514/99 depositata il 28/09/1999, accoglieva la domanda incidentale di sospensione degli atti inerenti le procedure espropriative, dei terreni di proprietà Galati Giuseppe e CAR.MAR. Srl;
- che il Consiglio di Stato con Ordinanza del 13/07/1999 rigettava l'appello proposto dal Consorzio;
- che la Direzione dei Lavori in conseguenza di quanto sopra ordinava la sospensione dei lavori sui terreni interessati a decorrere dal 16/07/1999;
- che nel frattempo l'ANAS con propria nota del 16/07/1999 n. 13197/3760, per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione dello svincolo a piani sfalsati, chiedeva di modificare il progetto esecutivo per recepire alcune prescrizioni relative alla luce netta dell'impalcato, all'altezza minima tra l'impalcato stesso e il piano viabile nonché l'adeguamento alla nuova sede stradale della corsia di accelerazione e di decelerazione;
- che conseguentemente veniva redatta una prima perizia di variante ai sensi della Legge 109/94, approvata dal C.d.A. dell'Ente con Delibera n.109 del 29/05/2000, per un importo complessivo di £ 4.000.000.000, quindi entro i limiti del finanziamento, elevando l'importo per lavori da £ 1.903.350.401 a £ 2.579.679.200 nette, oltre IVA come per legge;
- che successivamente alla luce delle nuove norme per la costruzione delle strade emanate con D.M. LL.PP. in data 05/11/2001, si rendeva necessario adeguare il cavalcavia e il relativo svincolo alle norme suddette e a tal proposito l'Ufficio Progettazioni dell'ASI elaborava il progetto esecutivo adeguandolo alle vigenti disposizioni normative;
- che il Consorzio ASI, con Delibera del Commissario Straordinario n. 178 del 21/06/2002, approvava il nuovo progetto esecutivo con le modifiche richieste dall'ANAS;
- che il Consorzio ASI con la citata deliberazione n. 178/02, chiedeva al Comune di Maglie, ai sensi della Legge 03.01.1978, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni, l'approvazione del progetto in variante agli strumenti urbanistici vigenti e la dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell'art. 15 della L.R. 11.05.2001, n. 13, con fissazione dei termini di inizio e fine procedure degli espropri e inizio e fine dei lavori;
- che il Comune di Maglie, con deliberazione del C.C. n° 34 del 29.07.2002 adottava il progetto esecutivo II° lotto del sistema viario nell'Aggl.to di Maglie-Melpignano - Cavalcavia SS. 16;
- che il Comune di Maglie con deliberazione del C.C. n. 38 del 30.09.2002, esperiti i dettami di legge, approvava, anche ai fini e per gli effetti dell'art. 16 comma 3 della L.R. n. 13/2001, il progetto esecutivo II° lotto del sistema viario nell'Aggl.to di Maglie-Melpignano - Cavalcavia SS. 16;
- che con la predetta deliberazione n. 38 del 30.09.2002, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 e dell'art. 15 della L.R. n. 13/2001, veniva stabilito che: *"l'approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità dell'opera, i cui effetti cessano se i lavori non hanno inizio nel triennio successivo"* e che i lavori e le espropriazioni

dovevano avere inizio entro un anno ed ultimazione entro cinque anni dalla data dello stesso provvedimento”;

- che con Delibera di C.C. n° 74 del 15.11.2004, tenuto conto del mancato inizio dei lavori, si rideterminavano i termini di inizio e fine lavori e delle espropriazioni, stabilendo l'ultimazione entro cinque anni dalla data della predetta delibera;
- che quindi con Decreto n. 1 del 28/01/2005 il Dirigente del Settore Tecnico del Comune di Maglie disponeva in favore del Consorzio, l'occupazione temporanea in via d'urgenza degli immobili necessari alla realizzazione delle opere;
- che il Consorzio ASI di Lecce provvedeva a redigere, per i terreni oggetto di esproprio e nelle forme previste dalla legge, i verbali di immissione in possesso e di consistenza e quantificato le indennità provvisorie;
- che il Dott. Galati proponeva ricorso al TAR Puglia per l'annullamento della Delibera del Consorzio n. 178/2002 e della Delibera del C.C. di Maglie n. 34 del 29/07/2002 e del Decreto n. 1/05;
- che il Tar Puglia, Sezione di Lecce, con Ordinanza n. 31/05, rigettava l'istanza cautelare di sospensione richiesta dalla Ditta espropriata, rimandando ogni decisione all'udienza del 06/07/2005;
- che con sentenza n. 2204/07, depositata il 31/05/2007, il Tar Puglia I sezione di Lecce, respingeva il su citato ricorso;
- che essendo intervenuta nel frattempo l'approvazione del progetto per l'ammodernamento della S.S. 275 tratta Maglie-Santa Maria di Leuca, il Servizio Tecnico dell'ASI adeguava l'opera d'arte del progetto di che trattasi al nuovo tracciato previsto per la S.S. 275 ed alle prescrizioni dell'ANAS, redigendo la “2^a Rielaborazione del progetto esecutivo II° lotto del Sistema Viario nell'Agglomerato Industriale di Maglie-Melpignano – Cavalcavia sulla S.S. 16”;
- che in data 14/04/2008 la Direzione dei Lavori, con verbale in pari data, disponeva la ripresa parziale dei lavori, con esclusione dell'opera d'arte, oggetto di variante in corso di approvazione;
- che l'Impresa appaltatrice Venilio De Stefano S.p.A. sottoscriveva il su citato verbale di ripresa parziale con riserve, esplicate e quantificate per l'importo complessivo di € 1.970.406,59 (euro unmilionenovecentosettantamilaquattrocentosei/59); sullo stesso verbale la Direzione dei Lavori dichiarava di riservarsi di esprimere le proprie valutazioni nei termini di legge;
- che il Capo Servizio Tecnico dell'ASI, a seguito delle riserve apposte dell'Impresa sul Verbale di ripresa lavori, con nota prot. 868 del 18/04/2008, invitava il RUP ed i DD.LL. a sospendere qualsiasi attività dell'Impresa inerente la ripresa dei lavori, per consentire al Consorzio di valutare e decidere eventuali provvedimenti amministrativi da adottare in conseguenza della nuova situazione venutasi a creare;
- che l'Impresa, a tal proposito manifestava al Consorzio ASI più volte, in maniera informale, l'interesse a completare i lavori in oggetto e la volontà di risolvere bonariamente le riserve su citate;
- che nel frattempo il Servizio Tecnico dell'ASI completava la “rielaborazione del progetto esecutivo II° lotto del Sistema viario nell'agglomerato industriale di Maglie-Melpignano – Cavalcavia sulla S.S. 16”, che tiene conto delle intervenute nuove Norme Tecniche per le costruzioni;
- che detto progetto rielaborato veniva approvato dal C.d.A dell'Ente con Delibera n. 112 del 03/08/2009;
- che per i motivi su esposti, i termini previsti dalla Delibera n. 74 del 15.11.2009, di ripresa e fine lavori e delle procedure di acquisizione dei terreni sono di fatto scaduti;
- che il Consorzio ASI di Lecce, al fine di ottenere ulteriori finanziamenti necessari al completamento dei lavori, con nota del 10/09/2009 trasmetteva la su citata Delibera di approvazione della Perizia Suppletiva e di variante con il nuovo Quadro economico alla Regione Puglia, Ass.to Sviluppo Economico Innovazione Tecnologica, Settore Artigianato,

P.M.I. e Internalizzazione, supportata da documentazione integrativa chiedendo una proroga al luglio 2011 per la chiusura degli stessi;

- che la Regione Puglia con nota di prot.n° AOO_046 del 23.12.2009 – 0014315 comunicava il nulla osta alla realizzazione dell'opera, prorogando il termine per il completamento della stessa entro luglio 2011;
- che il Consorzio ASI di Lecce - con nota acquisita al prot. comunale n. 2198 del 27.01.2010 – trasmetteva copia della Delibera del Consiglio di Amm.ne n. 6 del 19.01.2010 con cui viene deliberato quanto segue:
 - “- di chiedere al Comune di Maglie la rideterminazione dei termini di inizio e fine dei lavori e delle espropriazioni della costruzione del II° lotto del sistema viario nell'Aggl.to di Maglie-Melpignano – Cavalcavia SS. 16, nel rispetto del termine già fissato della validità di occupazione d'urgenza;
 - di provvedere a reperire le eventuali ulteriori somme necessarie all'acquisizione dei suoli ed eccedenti quelle previste dal Quadro Economico di progetto da finanziamenti dalla Regione Puglia o con fondi propri di bilancio;
 - di chiedere, altresì, al Comune di Maglie, l'emissione del decreto di esproprio ai sensi del DPR 327/01 modificato ed integrato dal D.lgs. 302/02”;
- che con Delibera di C.C. n. 78 del 08.11.2010 è stato approvato il progetto tecnico esecutivo denominato: *”Rielaborazione Progetto esecutivo II° lotto del Sistema viario nell'agglomerato industriale di Maglie-Melpignano – Cavalcavia sulla S.S. 16”*, redatto dal Servizio Tecnico dell' ASI dell'importo complessivo di € 2.500.000,00, dando atto che l'approvazione del progetto definitivo, ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.R. n. 13/2001, costituisce adozione di variante allo strumento urbanistico vigente;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale di Maglie n. 95 del 21.12.2010, è stato approvato il progetto tecnico esecutivo denominato: *“Approvazione progetto esecutivo “Rielaborazione progetto II lotto del sistema viario nell'agglomerato industriale di Maglie-Melpignano – Cavalcavia S.S. 16” – Approvazione variante urbanistica”*;
- che il Comune di Maglie con Decreto n. 15 del 07.06.2012 e successivo Decreto n. 17 del 18.06.2012 disponeva l'occupazione d'urgenza dei terreni necessari per dare attuazione al *progetto esecutivo del II lotto del sistema viario nell'Agglomerato industriale di Maglie-Melpignano – Cavalcavia SS 16”*;
- che nelle date stabilite dai su citati Decreti, i Tecnici incaricati procedevano all'immissione in possesso delle aree necessarie alla realizzazione dei lavori;
- che in data 31.07.2012, la Direzione dei Lavori, con verbale in pari data, disponeva la ripresa dei lavori;
- che il Dott. Galati Giuseppe con ricorso al TAR Puglia Sezione di Lecce (iscritto al n. 959/2012) impugnava:
 - “ a) il Decreto n. 15 del 07.06.2012 con il quale il Dirigente dell'UTC di Maglie ha disposto l'occupazione anticipata e d'urgenza dei terreni (facenti parte di un più vasto compendio unitario della superficie complessiva di 8 ettari) di proprietà dei ricorrenti;
 - b) la Deliberazione del Consiglio Comunale di Maglie n. 95 del 21.12.2010, recante ad oggetto *“Approvazione progetto esecutivo “Rielaborazione progetto II lotto del sistema viario nell'agglomerato industriale di Maglie-Melpignano – Cavalcavia S.S. 16” – Approvazione variante urbanistica”*;
 - c) la Deliberazione di Consiglio Comunale di Maglie n. 78 del 08.11.2010 recante ad oggetto *“Approvazione progetto tecnico esecutivo denominato: Rielaborazione Progetto esecutivo II° lotto del Sistema viario nell'agglomerato industriale di Maglie-Melpignano – Cavalcavia sulla S.S. 16. Adozione variante urbanistica art. 16 c. 3 L.R. 13/01”*;
 - d) ove occorra, le delibere del Consiglio di Amministrazione del Consorzio ASI di Lecce n. 112 del 03.08.2009 e n. 6 del 19.01.2010 con cui il medesimo Ente ha approvato il suddetto progetto.”

- che con Decreto n. 388/2012 del 25.06.2012 il Presidente del TAR Puglia – Sezione di Lecce, sospendeva le operazioni di immissione in possesso, fissando per la trattazione collegiale la camera di Consiglio del 10 luglio 2012, nella quale peraltro, in esito alla costituzione in giudizio del Consorzio ASI, l'istanza cautelare veniva cancellata dal ruolo stante l'intervenuto avvio di trattative tra le parti per un bonario componimento della vertenza;
- che al fine di eliminare l'alea del giudizio, in data 19.03.2013 è stato sottoscritto Atto di Transazione tra il Consorzio ASI ed il Dott. Galati Giuseppe;
- che tale accordo è stato ratificato dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio Asi con delibera n. 54 del 04.04.2013;
- che, inoltre, a seguito del ricorso presentato dai Sigg.ri Marrocco Salvatore, Marrocco Anna Rita, Marrocco Roberto e Marrocco Salvatore, il TAR Lecce, con Sentenza del n. 00329/2014 del 06.02.2014, ha annullato le Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 78 del 08.11.2010 e n. 95 del 21.12.2010;
- che, il Comune di Maglie, con Delibera di C.C. n. 13 del 07.05.2015 ha approvato il progetto tecnico esecutivo denominato: "*Rielaborazione Progetto esecutivo II° lotto del Sistema viario nell'agglomerato industriale di Maglie-Melpignano – Cavalcavia sulla S.S. 16*", redatto dal Servizio Tecnico dell' ASI dell'importo complessivo di € 2.500.000,00, dando atto che l'approvazione del progetto definitivo, ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.R. n. 13/2001, costituisce adozione di variante allo strumento urbanistico vigente;
- che inoltre con la predetta delibera consiliare si demandava al Dirigente del Settore Tecnico il deposito della deliberazione ai fini di cui all'art. 16, comma 4 della richiamata L.R. n.13/2001;
- che pertanto, ai sensi dell'art. 16, comma 4 della L.R. n. 13/2001, la predetta delibera è stata depositata presso la Segreteria Generale del Comune per giorni 15 consecutivi a partire dal 08.05.2015;
- che l'avviso di deposito della variante è stato pubblicato consecutivamente per gg. 15 dal 08.05.2015 al 22.05.2015 all'Albo Pretorio del Comune e sul sito internet del Comune;
- che, come da certificazione del Segretario Generale del 23.05.2015, nei 15 giorni dalla data di inizio della pubblicazione non sono state presentate opposizioni ed osservazioni sul progetto approvato;
- che con Delibera di C.C. n. 18 del 25.05.2015 approvava, ai fini e per gli effetti di cui all'art. 16, comma 3 della L.R. n. 13/2001 in variante al P.R.G. vigente, il progetto esecutivo denominato: "*Rielaborazione Progetto esecutivo II° lotto del Sistema viario nell'agglomerato industriale di Maglie-Melpignano – Cavalcavia sulla S.S. 16*", redatto dal Servizio Tecnico dell' ASI dell'importo complessivo di € 2.500.000,00;
- dava atto che l'approvazione del progetto costituiva apposizione di vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 327/2001;
- disponeva la pubblica utilità dell'opera stabilendo che il decreto di esproprio doveva essere emanato entro il termine di cinque anni dalla data in cui diventa efficace il presente atto;
- dava atto, altresì, che, ai fini delle indennità di esproprio e così come previsto dalla Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'ASI di Lecce n. 6 del 19.01.2010, lo stesso consorzio doveva provvedere a reperire tutte le somme necessarie all'acquisizione dei suoli ed eccedenti quelle previste dal Quadro Economico di progetto e nessun onere poteva essere posto a carico dell'A.C. di Maglie, che avrebbe provveduto esclusivamente all'emissione, su richiesta dell'ASI, del decreto di esproprio ai sensi del DPR 327/01;
- che, il Comune di Maglie, con Delibera di Giunta Comunale n°34 del 09.02.2017, delegava i poteri espropriativi al Consorzio ASI di Lecce per l'acquisizione dei terreni occupati e da occupare per il progetto in parola;
- che nelle more erano ripresi i lavori e pertanto, occupando illegittimamente con gli stessi anche i terreni dei sigg. Marrocco, distinti in Catasto Terreni di Maglie al foglio 11 part.lla 910 di mq. 4345 e 911 per mq.750 effettiva area di occupazione da frazionare.

Visto l'art. 42 bis del DPR 327/01 recante norme sull'utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico;

Accertata, quindi,

- La prevalenza dell'interesse pubblico alla permanenza dell'opera pubblica realizzata sulle predette aree rispetto ai contrapposti interessi privati, meramente riconducibili ad aspetti economici, in considerazione della ormai irreversibile trasformazione delle aree di cui trattasi per scopi di pubblica utilità;
- La restituzione dell'area ed il ripristino dell'immobile comporterebbe infatti pregiudizio all'intera struttura realizzata;

Valutata quindi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 bis del DPR 327/01, e ss.mm.ii., l'assoluta necessità di vedere riconosciuta la proprietà del Consorzio ASI di Lecce per motivi di pubblica utilità delle aree di cui trattasi, in relazione alla natura dell'opera pubblica già realizzata, dando atto che è necessario avviare il procedimento per l'emissione del decreto acquisitivo ex art 42bis DPR 327/2001, quale atto dovuto, depositando la relativa indennità presso la Cassa Depositi e Prestiti in caso di non accettazione delle somme.

Dato atto che il Consorzio ASI di Lecce deve quindi emettere specifico decreto acquisitivo disponendo, non retroattivamente, l'acquisizione al suo patrimonio indisponibile delle aree occupate, disponendo il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti, a favore dei relativi proprietari, di una indennità pari al valore venale del bene al momento del provvedimento acquisitivo, incrementato del 10% a titolo forfettario per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale subito, nonché del 5% del valore stimato al momento dell'occupazione da calcolare per ogni anno successivo dall'inizio della effettiva occupazione fino alla scadenza della stessa.

Atteso che il provvedimento di acquisizione coattiva sanante di cui all'art. 42 bis, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, avente carattere discrezionale, deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del relativo procedimento, ex L. n. 241 del 1990, artt. 7 e 8, e ss.mm.ii.;

che a causa della complessità del procedimento sia necessario individuare un tempo pari a 180 giorni al termine finale di conclusione dello stesso;

Ricordato che l'art. 42-bis c4 dispone che *“ Il provvedimento di acquisizione, recante l'indicazione delle circostanze che hanno condotto alla indebita utilizzazione dell'area e se possibile la data dalla quale essa ha avuto inizio, è specificamente motivato in riferimento alle attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico che ne giustificano l'emanazione, valutate comparativamente con i contrapposti interessi privati ed evidenziando l'assenza di ragionevoli alternative alla sua adozione; nell'atto è liquidato l'indennizzo di cui al comma 1 e ne è disposto il pagamento entro il termine di trenta giorni. L'atto è notificato al proprietario e comporta il passaggio del diritto di proprietà sotto condizione sospensiva del pagamento delle somme dovute ai sensi del comma 1, ovvero del loro deposito effettuato ai sensi dell'articolo 20, comma 14; è soggetto a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari a cura dell'amministrazione procedente ed è trasmesso in copia all'ufficio istituito ai sensi dell'articolo 14, comma 2.”*;

Viste altresì le disposizioni di cui al Dpr 327/2001 art. 26 e 28 in merito al pagamento/ deposito delle indennità;

Considerato che bisogna stabilire una indennità e che la più congrua pare quella già offerta con il decreto di esproprio pari ad €4,18 a mq. per un importo complessivo di €21.297,10 (euroventinomiladuecentonovantasette/10) e per complessivi mq. 5095, salvo conguaglio riveniente dal tipo di frazionamento che sarà redatto a cura del Consorzio ASI di Lecce.

Dato atto che le somme preventivate sono reperibili dal quadro economico alla voce somme per acquisizione terreni del progetto in parola e che sono state accantonate.

Ritenuto che bisogna procedere all'acquisizione dei terreni illegittimamente occupati dei Sigg. Marrocco come innanzi descritti attraverso la procedura ex art.42 bis del TU sugli espropri ai sensi del DPR 327/01

Vista la Legge Regione Puglia n. 2 del 8.03.2007 e s.m.i.

Visto lo Statuto Consortile

Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori

Per quanto in premessa

DELIBERA

Di dare atto che sono interessati dal procedimento di acquisizione coattiva sanante, ai sensi dell'art. 42 bis del D.P.R., 8 giugno 2001, n° 327, quale atto dovuto, i terreni distinti in Catasto Terreni di Maglie al foglio 11 part.lla 910 di mq. 4345 e 911 per mq.750 dei Sig.ri

MARROCCO ANNA RITA nata a CURSI (LE) il 30/07/1964	MRRNRT64L70D223B	Proprieta'3/18
MARROCCO ROBERTO nato a CURSI (LE) il 19/10/1972	MRRRRRT72R19D223X	Proprieta'3/18
MARROCCO SALVATORE nato a CURSI (LE) il 06/05/1962	MRRSVT62E06D223S	Proprieta'3/18
MARROCCO SALVATORE nato a CURSI (LE) il 20/12/1927	MRRSVT27T20D223G	Proprieta'9/18

occupati con i lavori per il progetto denominato "Rielaborazione Progetto esecutivo II° lotto del Sistema viario nell'agglomerato industriale di Maglie-Melpignano - Cavalcavia sulla S.S. 16"

Di dare atto che l'indennizzo è stato determinato da questa Amministrazione in €4,18 a mq. per un importo complessivo di €21.297,10 (euroventinomiladuecentonovantasette/10) e per complessivi mq. 5095 e che la determinazione del valore venale attuale del bene sarà sottoposta alla verifica di congruità a cura dell'Agenzia del Territorio; detta indennità sarà quindi depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti in caso di mancata accettazione dei proprietari.

3)- Di disporre in 180gg, il termine di conclusione del procedimento stesso per l'acquisizione coattiva sanante, ex 42 bis del D.P.R., 8 giugno 2001, n° 327, stante la complessità dello stesso al quale partecipano più soggetti/enti interessati.

4)- Di dare mandato al Capo Servizio Tecnico, in qualità di Responsabile del procedimento, alla comunicazione dell'avviso di avvio del procedimento ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti nonché a quelli che per legge debbano intervenire, curandone a tal fine la pubblicazione all'Albo del Consorzio ASI di Lecce e del Comune di Maglie.

La presente deliberazione è con separata ed unanime votazione resa immediatamente esecutiva.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio FITTO



IL PRESIDENTE
Dott. Angelo FONDO